

2) Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 28 gennaio 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-100/12)

(Funzione pubblica — Articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di procedura — Atto introduttivo trasmesso via fax entro il termine di ricorso e sottoscritto mediante un timbro che riproduce la firma di un avvocato o altro mezzo di riproduzione — Tardività del ricorso — Irricevibilità manifesta)

(2013/C 71/49)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto

Domanda di annullare la decisione della Commissione che rifiuta di versare al ricorrente un'indennità a motivo del pregiudizio che questi avrebbe subito a causa del ritardo nella procedura di collocamento a riposo ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto e a causa della mancanza di decisione concernente l'eventuale origine professionale della malattia che ha motivato il suo collocamento a riposo

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2) Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese.

Ricorso proposto il 26 ottobre 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-126/12)

(2013/C 71/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: Boury, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della risposta al reclamo con il quale il ricorrente ha chiesto, in primo luogo, il riconoscimento da parte della Commissione che solo alcuni documenti contenuti nel suo fascicolo amministrativo personale potevano essere trasmessi al giudice istruttore del Tribunal de première instance de Bruxelles e, in secondo luogo, l'accertamento dell'illegalità dell'occultamento, presso detto giudice, della decisione del 2 febbraio 2001.

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia, segnatamente:

— annullare la risposta dell'APN del 24 agosto 2012 al reclamo n. R/367/12;

— dichiarare l'illegalità dell'occultamento alla giustizia belga del suo vero fascicolo amministrativo personale, nonché della decisione dell'APN del 2 febbraio 2001, di tutti documenti ad essa relativi e dei documenti richiesti alla Commissione la giustizia penale belga;

— dichiarare l'illegalità della trasmissione al Tribunal de Bruxelles dei documenti riservati prodotti senza nessun controllo legale ed ai limiti delle norme dello Statuto in seno alla vecchia unità ADMIN B9, incaricata dell'indagine amministrativa avviata il 2 febbraio 2001 dall'APN, in violazione delle norme dello Statuto;

— dichiarare l'illegalità dell'intervento nell'istruttoria della sua denuncia presso il Tribunal de Bruxelles, a fini lesivi nei suoi confronti, di agenti della Commissione che non ne avevano né il mandato né la competenza;

— dichiarare che per tutta la durata di questo caso egli è stato vittima, così come la sua famiglia, di gravi violazioni dei diritti umani fondamentali e che egli ha subito gravi danni professionali, morali e materiali difficilmente risarcibili e che, pertanto, egli ha il diritto di ottenere un risarcimento per detti danni.

Ricorso proposto il 2 novembre 2012 — ZZ/Parlamento

(Causa F-130/12)

(2013/C 71/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: B. Cortese e A. Salerno, avocats)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione che nega il doppio assegno per figli a carico in applicazione dell'articolo 67, paragrafo 3, dello Statuto

respinge il reclamo del ricorrente diretto alla revisione del suo rapporto informativo 2012;

— condannare l'OEDT alle spese.

Conclusioni del ricorrente

— Annullamento della decisione del Capo dell'Unità Diritti Individuali del 4 agosto 2008, che limita il diritto del ricorrente alla concessione del doppio assegno per figli a carico alla condizione che «tutte le spese specifiche necessarie per la natura dell'handicap e che restano a carico» del ricorrente siano superiori a EUR 333,19 al mese, nonché della decisione del 24 ottobre 2008 del Capo dell'Unità Diritti Individuali, che nega nel caso di specie la concessione del doppio assegno, in quanto confermate dopo la riapertura del fascicolo con decisione del Capo dell'Unità Diritti Individuali del 5 dicembre 2011, a sua volta confermata con decisione del 20 luglio 2012 del Segretario Generale del Parlamento europeo, che respinge il reclamo del ricorrente, notificata a quest'ultimo il 23 luglio 2012;

— condannare il Parlamento alle spese.

Ricorso proposto il 13 dicembre 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-152/12)

(2013/C 71/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avocats)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di procedere al calcolo dei diritti di pensione acquisiti prima dell'entrata in servizio sulla base delle nuove DGE.

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione del 26 marzo 2012 di calcolare i diritti di pensione maturati dal ricorrente prima della sua entrata in servizio alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto;

— se necessario, annullare la decisione di rigetto del suo reclamo del 3 settembre 2012 diretto avverso la decisione che stabilisce il calcolo dei suoi diritti di pensione maturati prima la sua entrata in servizio nel regime pensionistico dell'Unione;

— condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 7 dicembre 2012 — ZZ/OEDT

(Causa F-148/12)

(2013/C 71/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avocats)

Convenuto: Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione che stabilisce il rapporto informativo del ricorrente per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione del 9 marzo 2012 che stabilisce il rapporto informativo 2012, che copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011;

— se necessario, annullare la decisione implicita del 26 ottobre 2012 dell'autorità autorizzata a concludere i contratti che

Ricorso proposto il 18 dicembre 2012 — ZZ/SEAE

(Causa F-154/12)

(2013/C 71/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (représentant: F. Parrat, avocat)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna